

## Novità fiscali del 7 novembre 2011, si rischia il taglio dei collegi sindacali?

Pubblicato il 7 novembre 2011

Cassazione: il ricorso si deposita senza copia; Decreto Sviluppo: misure allo studio (dalle prospettate norme sul collegio sindacale un rischio di danno gravissimo al sistema dei controlli); va bene l'accertamento motivato per relationem; in presenza di avvenuta cancellazione dal registro delle imprese niente accertamento fiscale alla società; chiusura agevolata delle liti fiscali: istanza on line e versamenti entro fine novembre; il contribuente deve sempre stampare nei termini previsti i libri contabili; redditometro: presentato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo strumento di controllo; certificazione energetica degli edifici: studio del Notariato

**Indice:**

- 1) Cassazione: il ricorso si deposita senza copia**
- 2) Decreto sviluppo: misure allo studio - dalle prospettate norme sul collegio sindacale un rischio di danno gravissimo al sistema dei controlli**
- 3) Va bene l'accertamento motivato per relationem**
- 4) In presenza di avvenuta cancellazione dal registro delle imprese niente accertamento fiscale alla società**
- 5) Chiusura agevolata delle liti fiscali: istanza on line e versamenti entro fine novembre**
- 6) Il contribuente deve sempre stampare nei termini previsti i libri contabili**
- 7) Redditometro: presentato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo strumento di controllo**
- 8) Certificazione energetica degli edifici: studio del Notariato**

### **1) Cassazione: Il ricorso si deposita senza copia**

Colui che presenta il ricorso in Cassazione contro la decisione della Commissione Tributaria, non deve depositare copia degli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.

Ciò poiché spetta alla Segreteria della Commissione trasmettere alla Cassazione il fascicolo contenente gli atti di primo e secondo grado.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, a sezioni unite, con la **sentenza n. 22726 del 03 novembre 2011**, che ha, così, inteso porre fine al contrasto giurisprudenziale formatosi dopo la riforma del D.Lgs. n. 40/2006 all'art. 369 c.p.c..

Secondo la Suprema Corte, il citato art. 360 c.p.c. (secondo cui, con il ricorso vanno depositati, pena l'improcedibilità, gli atti processuali) non può essere applicato al contenzioso tributario.

Ne deriva che i ricorsi presentati senza le copie degli atti e dei documenti non possono essere dichiarati improcedibili.

La parte non è tenuta alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda anche se contenuti nel fascicolo della controparte.

## **2) Decreto sviluppo: Misure allo studio - Eventuali norme sul collegio sindacale danno gravissimo al sistema dei controlli**

Dal 04/11/2011 si parla di talune misure introdotte o da introdurre nel max emendamento per la stabilità economica, approvato dal CDM, tra queste emergono quella del possibile inserimento di una patrimoniale sugli immobili o in alternativa della reintroduzione dell'ICI sulla prima casa.

### **Taglio drastico ai collegi sindacali**

Il pacchetto di misure sul quale sta lavorando il Governo in materia di sviluppo pare interessare anche il diritto societario, i rapporti e le competenze dei professionisti.

Allo studio, tra le altre, anche un'ipotesi di taglio dei componenti del collegio sindacale, sia nelle S.r.l. sia nelle S.p.A. (si parla di sindaco unico anche per le Società per azioni) e un percorso semplificato per la costituzione delle Società a responsabilità limitata senza l'intervento dei notai.

### **Eventuali norme sul collegio sindacale danno gravissimo al sistema dei controlli**

<<Dura presa di posizione del presidente Siciliotti sull'ipotesi, anticipata da un organo di stampa, di sindaco unico per le PMI.

Le norme annunciate da alcuni organi di stampa che potrebbero essere contenute nel maxi emendamento al ddl stabilità, relative al Collegio sindacale, ancorché non confermate, sarebbero un fatto gravissimo. Si sferra un attacco al cuore del sistema di controlli che in questi anni di crisi mondiale ha reso possibile evitare al tessuto imprenditoriale del nostro Paese gli effetti distorsivi verificatisi altrove. Da sei mesi, ormai, di manovra in manovra, le professioni, come tutte le forze produttive, vivono un clima di incertezza permanente, frutto dall'accavallarsi di misure che appaiono purtroppo spesso estemporanee”.

E' quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Siciliotti, nel corso del suo intervento al convegno nazionale “Funzione pubblica ed efficienza tecnica”, in corso di svolgimento a Firenze.

“Secondo alcune anticipazioni di stampa - ha affermato Siciliotti - il governo intenderebbe prevedere un solo sindaco per tutte le società con un capitale sociale inferiore ai 10 milioni, ossia alla quasi totalità delle imprese italiane. Una scelta scellerata, motivata con criteri di economicità che non stanno in piedi. Sull'ipotetico sindaco unico, infatti, ricadrebbero tali e tanti nuovi oneri che è facile prevedere che il suo compenso non potrebbe ridursi e che i risparmi per le imprese

sarebbero di fatto nulli”.

Per Siciliotti, questa norma sarebbe inopportuna anche per altri motivi. “Innanzitutto - ha spiegato - riducendo da 3 o 5 ad uno i membri del collegio sindacale, si eliminerebbe il valore aggiunto derivante da scelte collegiali. La discussione oggi garantita in seno al collegio sindacale porta ad assumere scelte ponderate cui sarebbe gravissimo rinunciare. In secondo luogo - ha proseguito - queste norme comporterebbero una grave limitazione al principio di indipendenza come anche un sacrificio del principio di rappresentanza delle minoranze. Tutto ciò dopo che il collegio sindacale ha garantito in questi anni di profonda crisi economica una maggiore tenuta delle imprese italiane, ergendosi a modello di controllo studiato ed apprezzato anche da molti osservatori internazionali”.>>.

**(C.N.D.C.E.C., comunicato del 04 novembre 2011)**

### **3) Va bene l'accertamento motivato per relationem**

È legittimo l'atto impositivo nei confronti del lavoratore autonomo basato sugli assegni emessi in suo favore da un'azienda cliente e risultanti da una relazione della Guardia di finanza allegata all'atto.

Ciò sulla base di quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 22875 del 3 novembre 2011**, con quale è stato accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate presentato contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che, invece, aveva ritenuto illegittimo l'accertamento Iva nei confronti di un lavoratore autonomo emesso in seguito a un'indagine della Guardia di finanza sui conti dell'impresa e negli uffici presso i quali erano stati rinvenute copie di assegni.

Quindi, dai conti del cliente si è potuti risalire al contribuente da sottoporre a verifica fiscale.

Secondo la Corte Suprema “l’astrattezza cartolare, che connota l’assegno bancario, costituisce una qualità di tale titolo di credito, rilevante rispetto alla sua circolazione ed alle eccezioni opponibili dal debitore al portatore, ma non esclude che la dizione di un assegno costituisca, ai fini della prova per presunzioni, un fatto noto, idoneo a rappresentare un trasferimento di ricchezza dall’emittente al prenditore, da cui è consentito desumere, nel giudizio di merito, il fatto ignoto dedotto da una delle parti del processo”.

Tale procedimento attuato dall’ufficio delle Entrate, non si pone in contrasto sia con l’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 sia con la presunzione di produzione di reddito legata ai documenti rinvenuti dalla GDF durante le indagini.

#### **4) In presenza di avvenuta cancellazione dal registro delle imprese niente accertamento fiscale alla società**

Se la società è stata cancellata definitivamente dal Registro delle Imprese, l’Agenzia delle Entrate non può notificare l’accertamento ad una azienda ormai inesistente, neppure al suo liquidatore.

Lo ha ribadito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 22863 del 03 novembre 2011** ciò anche se l’azienda avesse ancora debiti con l’Amministrazione finanziaria.

Secondo la Suprema Corte, la cancellazione dal registro delle imprese equivale alla “estinzione irreversibile della società” anche in relazione ai debiti che l’Amministrazione finanziaria non potrà più richiedere neppure al liquidatore a meno che non riesca a provare che questo ha agito con dolo o colpa.

Tutto nasce dal momento in cui la citata azienda, piena di debiti con il fisco, viene messa in liquidazione ma il patrimonio risulta insufficiente a soddisfare l'Amministrazione finanziaria.

La stessa azienda viene cancellata definitivamente dal registro delle imprese nel 2004 (dopo l'entrata in vigore della riforma). A questo punto l'Agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento al liquidatore, cui è seguita l'emissione della cartella di pagamento.

La Cassazione, sia pure a modo suo, ha respinto le richieste dell'Amministrazione finanziaria poiché "la pretesa creditoria di cui alla cartella del fisco non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo (la società) comunque al momento già estinto ai sensi del nuovo articolo 2495 del codice civile".

E' dunque nulla la cartella di pagamento, poiché non può essere emessa se il soggetto non è più esistente.

#### **5) Chiusura agevolata delle liti fiscali: Istanza on line e versamenti entro fine novembre**

Con l'avvenuta pubblicazione del software (disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, all'interno della sezione "Strumenti") per inviare la domanda di chiusura delle liti minori con il Fisco pare si sia perfezionata l'operazione.

Si tratta del programma che consente di compilare e presentare online, entro il 02 aprile 2012, la domanda di definizione delle controversie pendenti fino a € 20.000,00.

Resta comunque ferma la prima scadenza del 30 novembre 2011 per versare, in unica soluzione, l'importo agevolato utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (codice tributo 8082).

Da tenere d'occhio, quindi, due date per chiudere le liti avvalendosi della particolare agevolazione costituita dalla chiusura delle liti minori pendenti.

La prima scadenza è quella del 30 novembre 2011, data entro cui occorre versare le somme.

La seconda scadenza invece, è fissata il 2 aprile 2012, termine entro il quale va presentata la richiesta di definizione del contenzioso all'Ufficio o via web, grazie al nuovo software ad hoc.

La procedura si può ritenere conclusa solo se il pagamento è effettuato per intero e la domanda è presentata entro i termini. Fa eccezione l'ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l'invio della domanda entro la scadenza prevista (così come precisato dall'**Agenzia delle Entrate con il comunicato n. 180 del 03 novembre 2011**).

Il ricorso alla definizione agevolata è possibile solo per le liti fiscali, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti, al 1° maggio 2011, davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Inoltre, le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Così come sono sospesi, per lo stesso arco di tempo, i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, inclusi i termini per la costituzione in giudizio.

### **Quanto si deve pagare**

Se il valore della lite è di importo fino a 2mila euro, la somma da pagare è di 150 euro. Se il valore della controversia supera i 2mila euro, la somma da pagare è pari al 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente, mentre è pari al 30% se l'organo giudiziario non

si è ancora pronunciato e al 50% se l'esito provvisorio è favorevole all'Agenzia.

### **Presentazione della domanda di definizione**

In particolare, per fruire della definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente deve compilare e presentare all'Ufficio delle Entrate, o trasmettere in via telematica, la domanda utilizzando il modello conforme a quello approvato il 13.09.2011 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello di domanda si compone di un frontespizio, con l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni in cui vanno riportati i dati anagrafici del contribuente che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di chi presenta la domanda (se diverso dal primo), e della lite fiscale da definire.

Per ciascuna lite autonoma va presentata una distinta domanda di definizione. La stessa domanda, una volta trasmessa, deve essere conservata fino alla definitiva conclusione della lite, con i documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in attesa di giudizio sia in sede di chiusura della controversia pendente.

### **6) Il contribuente deve sempre stampare nei termini previsti i libri contabili**

Posizione sempre rigida della Cassazione sul tema della piena regolarità delle scritture contabili (aspetti formali), non basta memorizzare i dati contabili nel computer, avvalendosi del solo supporto cartaceo dato dalle fatture emesse e ricevute.

Una delle prime conseguenze negative è quella che in sede di verifica l'Ufficio delle Entrate può non riconoscere al contribuente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.



Lo ha ricordato la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 22245** del 26.10.2011.

### **Il fatto**

Durante una verifica svolta nel 1999 dalla Guardia di finanza a carico di una società emerge che, per l'anno oggetto di controllo (1994), il contribuente non ha tenuto i registri Iva su supporto cartaceo, ma li ha memorizzati soltanto sul computer aziendale.

Segue l'avviso di rettifica del fisco, con il quale l'ufficio rende noto al contribuente che non gli spetta la detrazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto per tale circostanza.

### **Le decisioni**

In sede di primo ricorso, la due commissioni tributarie subalterne ritengono illegittimo detto avviso di rettifica, privilegiando l'aspetto sostanziale dei fatti.

Non si è, invece, trovata in sintonia, con i giudici di merito, la neo decisione della Suprema Corte con la quale è stata considerata erronea in diritto "l'affermazione del giudice di appello, secondo cui, ancorché priva di alcuni registri IVA, in quanto in possesso delle fatture relative al 1994, risultate, nel corso della verifica del 1999, debitamente memorizzate .....la contribuente aveva diritto alla detrazione ..., non essendo emerso un fine evasivo o elusivo...".

L'attuale normativa prevede che la tenuta di registri contabili a mezzo di sistemi informatici e meccanografici è regolare a ogni effetto di legge, purché i dati siano aggiornati su supporto magnetico e ne venga effettuata la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dall'Amministrazione finanziaria e, comunque, non oltre 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta al quale si riferiscono le registrazioni contabili. Ad es. entro il 31.12.2011 si dovranno stampare i libri contabili del periodo

d'imposta 2010.

## **7) Redditometro: Presentato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo strumento di controllo**

Presentato nei giorni scorsi il nuovo strumento di controllo erariale; il redditemetro, interesserà tutti i contribuenti persone fisiche, e a regime riguarderà quindi ben oltre 22 milioni di famiglie.

Alla luce di come è strutturato, ben poche saranno le possibilità di eludere i controlli da esso effettuati, sostiene l'amministrazione finanziaria, in quanto si tratterebbe di accertamenti capillari su ogni tipo di attività e di spesa attribuibile alla famiglia presa in considerazione.

La valutazione del rapporto tra reddito dichiarato e spese sostenute attuata per mezzo del redditemetro, si applicherà su undici gruppi familiari la cui individuazione verrà attuata sulla base sia degli elementi compositivi, quali il numero dei membri, l'età, i figli a carico e i genitori lavoratori, sia alla luce della posizione geografica.

Le spese sostenute sono state individuate in sette categorie: Abitazione, mezzi di trasporto, assicurazione e contributi, istruzione, attività sportive e ricreative e cura delle persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari netti.

Ad es. per le spese di abitazione saranno analizzate quelle relative ai mutui, alle ristrutturazioni, agli elettrodomestici, agli arredi ma anche quelle per l'energia elettrica, i collaboratori domestici, la telefonia fissa e mobile e il gas. Rientrano invece tra le spese sportive e ricreative quelle per le attività sportive, i circoli culturali, i cavalli, i giochi on line, gli alberghi, gli abbonamenti allo stadio o ad altri eventi sportivi e culturali.

Nel corso del mese di novembre verrà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate un software

sperimentale ai soli fini dell'acquisizione di casi per effettuare i test e le valutazioni necessari per il suo perfezionamento.

In questo breve periodo i contribuenti ed i professionisti possono utilizzare lo strumento informatico per testare la propria situazione reddituale e verificare eventuali incoerenze.

La fase sperimentale si concluderà a febbraio 2012, dove il redditometro debutterà ufficialmente con i primi controlli sulle dichiarazioni presentate nel 2010 relative al periodo d'imposta 2009.

**(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 04 novembre 2011)**

## **8) Certificazione energetica degli edifici: Studio del Notariato**

E', comunque, valido (ed efficace) il contratto di compravendita dell'immobile non dotato di certificazione energetica.

Ma pesanti conseguenze sono previste dall'ordinamento per l'alienante/locatore inadempiente (risarcimento danni, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).

Lo ha chiarito il **Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 342-2011/C**, pubblicato il 04 novembre 2011.

Viene precisato che la procedura dell'"Autodichiarazione del proprietario" è ancora in vigore e la documentazione da consegnare all'acquirente sarà la stessa "Autodichiarazione" e la consegna si

intenderà ugualmente eseguita anche in caso di “Autodichiarazione” contenuta in atto.

Tale neo documento, che è stato approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Notariato nello scorso mese di giugno, rimarca, in sintesi, che, l’art. 13 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 ha introdotto il comma 2-ter all’art. 6 del D.lgs. 192/2005 (portante attuazione a livello statale della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell’edilizia), in base al quale nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita “apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.

La ripartizione di competenza legislativa sulla materia è operata dalla Costituzione con l’art. 117, che stabilisce:

- al comma 2: che la materia “ordinamento civile” (e quindi il dettare regole di forma e contenuto dei contratti) è riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
- al comma 3: che la materia “rendimento energetico nell’edilizia” è riservata alla competenza regionale (c.d. “legislazione concorrente”), nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, e ciò per effetto della connessione delle materie “governo del territorio” (e quindi edilizia ed urbanistica) e “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”;
- nell’ambito delle materie di competenza regionale è riservata alle Regioni, salvo l’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato in caso di inerzia regionale.

Dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e/o delle norme regolamentari regionali attuative della Direttiva 2002/91/CE, non trovano più applicazione - nei rispettivi territori di competenza - le relative disposizioni statali.

Il principio da porre a base dell'interpretazione della norma viene riassunto nel seguente modo:

- la consegna della certificazione energetica dovrà aver luogo, evidentemente, solo qualora vi sia obbligo di dotazione della certificazione energetica;
- il comma 2-ter non troverà applicazione, pertanto, ogni qualvolta le norme (statali o regionali) che siano vigenti in base al territorio in cui è ubicato l'edificio escludano l'obbligo di dotazione.

Pur considerando che il comma 2-ter parla di "compravendita" e che quindi l'applicazione potrebbe essere limitata solo a compravendita e fattispecie analoghe, il Notariato consiglia una interpretazione più "sistematica" applicando la disposizione a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso per i quali è vigente l'obbligo di dotazione della certificazione energetica.

La violazione degli obblighi inderogabili di dotazione, informazione e consegna non potrà avere riflessi sul piano della validità ed efficacia dei contratti, ma sarà fonte di responsabilità a carico dell'alienante/locatore inadempiente, con le conseguenze all'uopo previste dall'ordinamento (risarcimento danni, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).

Infine, questi di seguito sono gli argomenti che vengono trattati nel nuovo Studio del Notariato: Norma; competenza legislativa in materia; prevalenza dell'obbligo di dotazione; abrogato obbligo (statale) di allegazione; contratti compresi nel perimetro applicativo; tipologie contrattuali escluse; locazioni; tipologie di edifici; autodichiarazione del proprietario; classe "G" della Toscana; autodichiarazione della Valle d'Aosta; ruolo del Notaio; contenuto degli obblighi; nullità o meno; applicabilità dell'art. 28 L.N; derogabilità o inderogabilità.

**Vincenzo D'Andò**

